



CITTÀ di MELZO

Città metropolitana di Milano

**REGOLAMENTO
PER IL FUNZIONAMENTO
DELLE
COMMISSIONI CONSILIARI**

INDICE

CAPO I – COMMISSIONI COMUNALI PERMANENTI

Art.1 Regolamento – Finalità	pag.3
Art.2 Costituzione e composizione	pag.3
Art.3 Commissione Controllo	pag.3
Art.4 Presidenza delle Commissioni	pag.4
Art.5 Convocazione delle Commissioni	pag.5
Art.6 Funzionamento delle Commissioni	pag.5
Art.7 Funzioni delle Commissioni	pag.6
Art.8 Commissioni congiunte	pag.7
Art.9 Segreteria delle Commissioni – Verbale delle sedute	pag.7
Art.10 Pubblicizzazione dei lavori delle Commissioni	pag.7

CAPO II – COMMISSIONI SPECIALI

Art.11 Commissione d’indagine	pag.8
Art.12 Commissioni di studio	pag.9

C A P O I

COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

Art. 1

Regolamento - Finalità

Il presente regolamento disciplina, in attuazione dell'art. 34 dello Statuto del Comune di Melzo, la costituzione, la nomina ed il funzionamento delle Commissioni Consiliari.

Art. 2

Costituzione e composizione

1. Il Consiglio Comunale, entro un 30 giorni dalla seduta di convalida degli eletti, istituisce tre Commissioni Consiliari permanenti sui seguenti gruppi di tematiche omogenee:
 - risorse finanziarie, umane e strumentali ed affari generali;
 - programmazione ed assetto del territorio, sviluppo economico e tutela ambientale;
 - servizi sociali, culturali, educativi e del tempo libero.

Le Commissioni permanenti durano in carica quanto il Consiglio.

2. Le Commissioni permanenti sono composte da consiglieri comunali designati dai gruppi Consiliari, con proposta scritta del Capo Gruppo al Presidente del Consiglio, e sono nominate dal Consiglio Comunale con votazione palese. La deliberazione istitutiva determina il numero dei componenti di ciascuna commissione, che non può comunque essere inferiore al numero dei gruppi costituiti in Consiglio, nonché il numero di voti che ciascun commissario esprime ai sensi del comma 5 del presente articolo.

3. In caso di dimissioni, decadenza o altro motivo che renda necessaria la sostituzione di un Consigliere, il gruppo Consiliare di appartenenza propone, tramite il suo Capo Gruppo, un altro rappresentante ed il Consiglio Comunale procede alla sostituzione.

4. Nel caso di impedimento temporaneo ciascun membro ha facoltà di farsi sostituire nelle singole sedute da un altro Consigliere del suo gruppo, con il consenso del Capo Gruppo che provvede ad informarne il Presidente della Commissione. Il sostituto esprime i voti attribuiti dalla deliberazione Consiliare istitutiva della Commissione al commissario sostituito.

5. Ogni gruppo esprime nelle Commissioni tanti voti quanti sono i consiglieri ad esso iscritti.

Nelle votazioni delle Commissioni ogni consigliere esprime esclusivamente i voti attribuitigli dalla deliberazione consigliare istitutiva della commissione cui è assegnato. La maggioranza semplice è calcolata in riferimento al numero dei voti rappresentati dai consiglieri presenti, mentre la maggioranza assoluta e quelle qualificate sono calcolate in riferimento al numero dei voti complessivamente assegnati alla commissione.

6. Non fanno parte delle Commissioni Consiliari il Sindaco e gli Assessori, ma partecipano di diritto alle stesse.

Art.3

Commissione Controllo

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 34 dello Statuto comunale la Commissione risorse finanziarie, umane e strumentali ed affari generali svolgerà anche funzioni di controllo.
2. Il Presidente e il Vice Presidente sono scelti tra i componenti della Commissione con le modalità di cui all'art.4. Il Presidente è designato dai componenti di minoranza e il Vice Presidente dai componenti di maggioranza.
3. Alla Commissione è attribuito il compito di effettuare verifiche e controlli in ordine:
 - a) allo stato di avanzamento dell'azione e dei progetti compresi nelle linee programmatiche;
 - b) al rispetto dei tempi di avanzamento delle previsioni comprese nel programma annuale dei lavori pubblici;

c) alle risultanze del controllo interno relative allo stato di attuazione degli obiettivi programmati con le previsioni di bilancio;

d) alle relazioni periodicamente presentate dai rappresentanti del Comune nominati in aziende, istituzioni, società e consorzi dipendenti dal Comune o da esso partecipati.

4. Le richieste di controllo devono indicare specificamente quali profili dell'attività della Giunta siano da approfondire. Le richieste di garanzia devono indicare a quali competenze Consiliari si fa riferimento, tra quelle relative a scadenze di organismi previsti dallo Statuto, accesso agli atti e tutela della riservatezza, decadenza dei Consiglieri, nomine di competenza del Consiglio, indennità dei Consiglieri, utilizzo delle strutture e delle risorse dell'Amministrazione per l'attività dei gruppi Consiliari, valutazione sul funzionamento degli istituti di partecipazione, regolarità di interpellanze ed interrogazioni e mancata risposta alle stesse.

5 Nella prima seduta di trattazione dei singoli temi la Commissione decide, a maggioranza sull'ammissibilità delle richieste, ai sensi del comma precedente, programma i lavori, individua le attività di competenza e decide quali approfondimenti effettuare. La Commissione può disporre di trattare congiuntamente più richieste aventi contenuto affine. Conclusa la trattazione, la Commissione approva un documento. Sono ammessi documenti di minoranza e valutazioni dei singoli gruppi, che sono allegati al documento approvato. La Commissione decide quali documenti siano da trasmettere al Presidente del consiglio, per la discussione in aula.

Art. 4

Presidenza delle Commissioni

1. Il Presidente di ciascuna Commissione permanente è eletto dalla stessa nel proprio seno, con votazione palese, a maggioranza dei voti assegnati alla commissione. Se dopo tre votazioni nessun componente ha raggiunto tale risultato, si procede al ballottaggio fra i due consiglieri che hanno ottenuto il maggior numero di voti alla terza votazione. In tale votazione di ballottaggio è eletto il consigliere che ha ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità viene eletto il consigliere più anziano di età.

2. L'elezione del Presidente avviene nella prima riunione della Commissione

3. In caso di assenza del Presidente lo sostituisce il Vice Presidente.

4. L'elezione del Vice Presidente avviene con le medesime modalità previste nei precedenti commi.

5. Il Presidente comunica al Presidente del Consiglio ed al Sindaco la propria nomina e quella del Vice Presidente entro cinque giorni dall'adozione dei relativi provvedimenti.

Il Presidente del Consiglio ed il Sindaco rendono note le nomine e le designazioni predette rispettivamente al Consiglio Comunale e alla Giunta.

6. Il Presidente convoca e presiede la Commissione, fissando la data delle adunanze e gli argomenti da trattare in ciascuna di esse, regola i lavori, disciplina i dibattiti e tiene contatti con il Presidente del Consiglio Comunale.

Il Presidente decide sulla richiesta e, in caso di motivato diniego, il Consigliere proponente può chiedere che la decisione definitiva sia adottata dalla Commissione.

7. Il Vice Presidente della Commissione sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento. Si sostituisce di diritto al Presidente in caso di inerzia protratta per 15 (quindici) giorni di quest'ultimo circa la richiesta di convocazione evidenziata da almeno due membri della Commissione.

8. Presidente e Vice Presidente durano in carica per tutta la durata dell'incarico amministrativo.

9. Presidente e Vice Presidente possono essere revocati dalla carica, su proposta motivata, di almeno 2/5 dei componenti e con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli stessi.

10. In caso di cessazione della carica del Presidente di una Commissione per qualsiasi causa, il Vice Presidente provvede alla convocazione con tempestività e comunque entro 30 giorni dalla avvenuta cessazione. Nel caso di contemporanea assenza o cessazione dalla carica anche del Vice Presidente provvede alle incombenze il Presidente del Consiglio Comunale.

Art.5

Convocazione delle Commissioni

1. La convocazione è effettuata dal Presidente anche a seguito di richiesta scritta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, allo stesso indirizzata da almeno due membri della Commissione. La riunione è tenuta entro dieci giorni da quello successivo alla presentazione della richiesta al protocollo generale del Comune.

2. Le convocazioni di cui ai precedenti commi sono disposte con avviso scritto, contenente l'indicazione del giorno, ora, luogo ove si tiene la riunione e dell'ordine del giorno da trattare, da recapitarsi ai componenti della Commissione, nel loro domicilio, almeno tre giorni di calendario prima di quello in cui si tiene l'adunanza, riducibili a 24 ore in caso di urgenza. Ai componenti della Commissione è consegnata la documentazione inerente agli oggetti da trattare.

Della convocazione è data comunicazione, entro lo stesso termine, al Presidente del Consiglio, al Sindaco ed agli Assessori delegati alle materie da trattare nella riunione, della quale viene inviato l'ordine del giorno.

3. Le Commissioni non possono essere riunite nello stesso giorno in cui è convocato il Consiglio Comunale, ad eccezione della Conferenza dei Capi Gruppo e fatti salvi i casi d'urgenza.

4. Previa richiesta scritta del consigliere, la convocazione può avvenire tramite fax o e-mail, all'indirizzo specificato dal richiedente. Tale modalità sostituisce a tutti gli effetti quella prevista al comma 1 e la prova dell'avvenuta consegna è costituita dal rapporto di trasmissione del fax o dalla stampa della e-mail contenente l'indirizzo di posta elettronica indicato dal consigliere.

5. La prima convocazione delle Commissioni permanenti viene tenuta, su convocazione del Presidente del Consiglio, entro venti giorni da quello in cui è divenuta esecutiva la deliberazione di nomina.

Art.6

Funzionamento delle Commissioni

1. La riunione della Commissione è valida quando sono presenti tanti componenti rappresentanti la maggioranza dei voti assegnati alla commissione. Decorsa mezz'ora da quella indicata nell'avviso di convocazione senza che sia stato raggiunto il prescritto quorum, le sedute della Commissione sono valide purché sia rappresentato almeno un terzo dei voti assegnati alla Commissione. Ove accerti la mancanza del numero legale, anche su richiesta, il Presidente può sospendere la seduta per non più di un'ora oppure toglierla. Ai consiglieri intervenuti alla seduta andata deserta è riconosciuta ugualmente l'indennità di legge. Il Consigliere che non partecipa ad una seduta si considera egualmente edotto sugli argomenti in essa trattati ai fini della discussione in Consiglio Comunale. La presenza dei rappresentanti della metà più uno dei gruppi Consiliari rende comunque valida la seduta.

I Consiglieri, che dichiarano di astenersi dal votare, si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

2. Le sedute delle Commissioni sono pubbliche. Ai lavori possono assistere i cittadini ed i rappresentanti degli organi di informazione. Il Presidente convoca la Commissione in seduta segreta esclusivamente per la trattazione di argomenti che comportano giudizi su persone o quando la pubblicità dell'adunanza possa arrecare grave nocumeo agli interessi del Comune. La decisione in ordine alla segretezza è presa dal Presidente e deve essere ratificata dalla maggioranza dei presenti.

3. Il Presidente del Consiglio, il Sindaco ed i membri della Giunta possono sempre partecipare, con facoltà di relazione e di intervento nella discussione degli argomenti all'ordine del giorno, alle riunioni di tutte le Commissioni.

4. Gli atti relativi agli affari iscritti all'ordine del giorno sono depositati presso la sede comunale almeno tre giorni di calendario prima del giorno in cui è prevista la riunione, a disposizione dei membri della Commissione.

5. Il Presidente può richiedere, con domanda motivata indirizzata al Sindaco, almeno sette giorni di calendario prima della data proposta per la seduta della commissione, la partecipazione di

funzionari comunali ed amministratori e dirigenti degli enti, delle istituzioni e delle aziende dipendenti alle sedute delle Commissioni.

6. Le Commissioni possono inoltre consultare rappresentanti di enti, associazioni, consulte ed acquisire l'apporto di esperti. Ciascuna commissione può chiedere al Presidente che sia sentito il parere di altra commissione. Due o più Commissioni possono essere convocate in seduta comune dai rispettivi presidenti. Ciascuna commissione può nominare nel proprio seno gruppi per istruire temi specifici e per riferire alla commissione stessa in seduta plenaria.

Art.7

Funzioni delle Commissioni

1. Le Commissioni permanenti costituiscono articolazioni del Consiglio Comunale ed esercitano le loro funzioni concorrendo ai compiti di indirizzo e di controllo politico amministrativo allo stesso attribuiti, mediante la valutazione preliminare degli atti di programmazione e pianificazione. In particolare, le Commissioni, fatte salve le competenze degli altri organi, svolgono l'attività preparatoria, istruttoria e redigente su atti, provvedimenti, indirizzi ed orientamenti, da sottoporre alla deliberazione del Consiglio Comunale.

2. Le Commissioni Consiliari permanenti si riuniscono:

a) in sede consultiva, per esprimere pareri nelle materie di propria competenza;
b) in sede referente, per l'elaborazione di atti da sottoporre all'esame del Consiglio Comunale;
c) in sede redigente, per la discussione e la redazione del testo di atti che vengono portati in Consiglio per la sola votazione. Tutte le proposte di deliberazione di iniziativa Consiliare devono essere preventivamente e tempestivamente esaminate dalla Commissione di riferimento, terminata la relativa istruttoria a cura del Segretario Comunale.

3. Tutti gli argomenti predisposti per l'approvazione in Consiglio Comunale, sia per le adunanze ordinarie, sia per le adunanze straordinarie, devono preventivamente essere esaminati dalla competente Commissione Consiliare.

4. Ogni membro della Commissione può proporre l'iscrizione all'ordine del giorno di argomenti che rientrano nella competenza della Commissione, anche estemporanei agli argomenti propedeutici ai lavori del Consiglio Comunale.

5. Ciascuna Commissione permanente esamina, nelle materie di propria competenza, le proposte di deliberazione ed ogni altro oggetto che il Sindaco o la Giunta ritengono di portare alla discussione in Consiglio Comunale. In tali casi, la proposta di deliberazione e la correlativa documentazione è sottoposta all'esame della commissione almeno cinque giorni di calendario prima della seduta del Consiglio Comunale nella quale detta proposta sarà discussa.

6. Ciascuna Commissione, a maggioranza, può richiedere alla Giunta comunale di trattare specifici argomenti, secondo i modi ed i termini stabiliti dalla Giunta.

7. Ciascuna Commissione, a maggioranza dei due terzi dei voti assegnati, può richiedere la convocazione del Consiglio Comunale su specifici argomenti.

8. Il Consiglio Comunale può affidare alle Commissioni compiti di indagine e di studio, nonché di esame e di risposta a petizioni, stabilendo il termine entro il quale la Commissione deve provvedere.

9. Il Consiglio Comunale, nel rispetto dell'art. 42 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e nell'ambito delle proprie funzioni di indirizzo e di controllo, può affidare ad una commissione il compito di svolgere funzioni redigenti su argomenti di competenza della medesima, stabilendo il termine entro il quale la commissione deve provvedere. In tal caso la Giunta provvede a mettere a disposizione le competenze tecnico-amministrative di supporto.

10. La proposta della Commissione in sede redigente deve ottenere la maggioranza dei voti ed essere presentata al Consiglio per l'approvazione.

11. Le proposte di deliberazione delle Commissioni sono trasmesse, con la correlativa documentazione, al Presidente del Consiglio ed al Sindaco, il quale provvede ad assegnare le stesse agli uffici comunali competenti per l'istruttoria, i cui esiti sono comunicati, nei termini prescritti dal regolamento sul procedimento amministrativo e, in mancanza, entro 30 giorni, alla Commissione.

Tale disposizione non si applica alle proposte derivanti dall'esercizio delle funzioni redigenti di cui al comma 8 o comunque non implicanti attività istruttoria ulteriore, che sono trasmesse al Presidente del Consiglio ed al Sindaco almeno cinque giorni prima della seduta del Consiglio Comunale nella quale saranno trattate.

12. Le Commissioni possono inoltre promuovere consultazioni, su materie di interesse comunale con rappresentanti di Istituti ed Enti esterni al Comune, Associazioni di categoria e sindacali.

Art. 8

Commissioni congiunte

1. Il Presidente del Consiglio Comunale, di sua iniziativa o su richiesta del Sindaco o dell'Assessore o di almeno un terzo dei componenti delle Commissioni interessate computati ai sensi del successivo comma 2, può assegnare una proposta di deliberazione all'esame congiunto di più di una commissione Consiliare permanente, dichiarando a quale presidente competa la convocazione e la presidenza dei lavori.

2. Nei casi di riunioni congiunte di più Commissioni Consiliari permanenti, fatto salvo quanto già stabilito ove compatibile, ogni consigliere è rappresentativo di un numero di consiglieri e di voti pari al numero di consiglieri del gruppo assegnati, che fanno parte delle Commissioni convocate. Tale metodo è applicato per determinare il numero legale e l'esito delle votazioni.

Art. 9

Segreteria delle Commissioni

Verbale delle sedute - Pubblicità dei lavori

1. Le funzioni di Segretario della Commissione sono svolte dal Segretario Generale del Comune o suo delegato scelto fra i dipendenti comunali di adeguato livello. Le riunioni delle predette Commissioni vengono convocate negli orari compresi tra le ore 18.00 e le ore 21.00 – salvo diverse esigenze da concordare con i componenti la Commissione.

2. Il Segretario Generale o suo delegato si avvale degli uffici comunali competenti per lo svolgimento della propria funzione. Il Segretario o suo delegato cura il tempestivo recapito degli avvisi di convocazione, nonché la predisposizione degli atti da sottoporre alla Commissione ed il loro deposito preventivo. Il Segretario Generale o suo delegato provvede ad ogni altro adempimento necessario e conseguente al funzionamento della Commissione. Redige il verbale sommario delle adunanze, che viene sottoscritto dal Presidente e dal segretario e depositato con gli atti dell'adunanza, in conformità al 4° comma dell'art.6.

3. Copie dei verbali delle adunanze delle Commissioni sono trasmesse al Presidente del Consiglio, al Sindaco, ai Capi Gruppo, ai Consiglieri ed al Segretario Comunale. Il Sindaco informa la Giunta dei contenuti del verbale ed il Segretario Comunale segnala ai responsabili dei servizi interessati indirizzi, osservazioni e rilievi relativi a quanto di loro competenza.

4. Nel verbale di cui al comma 2 vengono riportati: giorno, ora e luogo della seduta, ordine del giorno, elenco dei presenti, argomenti trattati, atti istruiti, menzione dei Consiglieri che hanno preso la parola su di essi, e sommario riassunto di quanto espresso, oggetto ed esito delle eventuali votazioni.

5. Gli interventi e le dichiarazioni che vengono fatti dai Consiglieri nel corso delle discussioni sono registrati su nastro magnetico conservato agli atti del Comune. I Consiglieri, componenti la Commissione, possono richiedere al Presidente che il loro intervento sia riportato per intero nel verbale, purché il relativo testo sia fatto pervenire per iscritto al Segretario prima della sua lettura alla Commissione o testualmente dettato al Segretario nel corso della seduta. Il Consigliere può richiedere la trasposizione dattilografica del proprio intervento registrato, dandone comunicazione motivata, per iscritto, al Segretario Comunale.

Art. 10

Pubblicizzazione dei lavori delle Commissioni

1. Le convocazioni delle Commissioni saranno rese pubbliche con pubblicazione all'Albo on line e comunicazione ai Consiglieri Comunali.

C A P O I I COMMISSIONI SPECIALI

Art.11

Commissione d'indagine

1. Su proposta del Presidente del Consiglio, del Sindaco, su istanza sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri in carica o a seguito di segnalazione di gravi irregolarità effettuata dal Collegio dei Revisori dei Conti o dal Collegio dei Garanti, il Consiglio Comunale, nell'esercizio delle sue funzioni di controllo, può costituire, nel suo interno, Commissioni d'indagine incaricate di effettuare accertamenti su fatti, atti, provvedimenti e comportamenti tenuti dai componenti degli organi elettivi, dai responsabili degli uffici e servizi, dai dipendenti comunali e dai rappresentanti del Comune in altri organismi.

2. La deliberazione che costituisce la Commissione definisce l'oggetto e l'ambito dell'indagine ed il termine per concluderla e riferire al Consiglio Comunale. Della Commissione fanno parte rappresentanti di tutti i gruppi. Nel provvedimento di nomina, adottato con votazione palese, viene designato il Presidente.

3. Ai componenti non è concessa, per qualsivoglia ragione, la facoltà di farsi sostituire nelle singole sedute da un altro soggetto esterno alla Commissione.

4. Nel caso di impedimento temporaneo ciascun membro ha facoltà di farsi sostituire nelle singole sedute da un altro componente della Commissione, dandone informazione scritta al Presidente prima dell'inizio della seduta.

5. La Commissione ha tutti i poteri necessari per lo svolgimento dell'incarico. Su richiesta del Presidente, il Segretario Comunale mette a disposizione della Commissione tutti gli atti, anche di natura riservata, afferenti all'oggetto dell'indagine o allo stesso connessi.

6. Al fine di acquisire tutti gli elementi di conoscenza necessari per lo svolgimento dell'incarico ricevuto, la Commissione può effettuare l'audizione di membri del Consiglio e della Giunta, del Collegio dei Revisori, del Segretario Comunale, dei responsabili degli uffici e servizi e dei loro collaboratori, dei rappresentanti del Comune in altri Enti ed organismi. I soggetti invitati alle audizioni non possono rifiutarsi. La convocazione e le risultanze dell'audizione restano riservate fino alla presentazione al Consiglio della relazione della Commissione. Fino a quel momento i componenti della Commissione ed i soggetti uditi sono vincolati al segreto d'ufficio.

7. Lo svolgimento delle audizioni è regolato ai sensi di quanto disposto per i procedimenti avanti al Giudice del Lavoro, per quanto non contrastante con la natura, i compiti e le esigenze della Commissione.

8. L'audizione è diretta dal Presidente con l'ausilio del Vice Presidente. Il Presidente può fare e prescrivere quanto occorre affinché la trattazione avvenga in modo ordinato e proficuo, regola la discussione, determina i punti sui quali l'audizione deve svolgersi e la dichiara chiusa quando la ritiene sufficiente.

9. La redazione dei verbali della Commissione viene effettuata dal Segretario Comunale salvo casi di incompatibilità, nel qual caso viene sostituito dal Vice Segretario o da altro funzionario incaricato.

10 Nella relazione al Consiglio la Commissione espone i fatti accertati ed i risultati delle indagini eseguite, escludendo comunicazioni e riferimenti acquisiti durante le audizioni e l'indagine che non sono risultati, direttamente o indirettamente, connessi con l'ambito della medesima: per gli stessi è mantenuto il segreto d'ufficio di cui al precedente 6 comma.

11 Il Consiglio Comunale, preso atto della relazione della Commissione, adotta i provvedimenti conseguenti se di sua competenza o, in caso diverso, esprime alla Giunta i propri orientamenti in

merito alle deliberazioni che quella dovrà adottare entro un termine prestabilito dal Consiglio Comunale stesso.

12 Con la presentazione della relazione al Consiglio Comunale la Commissione conclude la propria attività ed è sciolta. Gli atti ed i verbali vengono dal Responsabile consegnati al Segretario Comunale che ne rilascia ricevuta e ne cura la conservazione nell'archivio dell'Ente.

13. Le riunioni delle Commissioni di indagine non sono pubbliche.

14. Il Consiglio Comunale, ove l'argomento trattato lo richieda, può stabilire la secretazione dei verbali.

Art. 12

Commissioni di studio

1. Il Consiglio Comunale può conferire alle Commissioni permanenti, o a Commissioni appositamente costituite con gli stessi criteri e modalità delle Commissioni permanenti, incarico di studiare piani e programmi di rilevanza straordinaria, compresi fra le competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo statuto, provvedendo per tale specifico fine ad assicurare alle commissioni l'opera dei dipendenti comunali e di esperti esterni, che hanno riconosciuta competenza nelle materie da trattare, scelti dal Consiglio nella deliberazione di incarico. Con la deliberazione di incarico sono stabilite le modalità e la durata dello stesso e, in via definitiva, le competenze dovute ai membri esterni, i tempi di pagamento e la copertura finanziaria a carico del bilancio dell'Ente.

2. Il Presidente della Commissione riferisce al Consiglio, periodicamente, sull'avanzamento dei lavori e sottopone allo stesso, alla conclusione dell'incarico, la relazione e gli atti che costituiscono lo studio effettuato.